

Autorizzazione ambientale integrata

Finalità

In applicazione al dettato normativo il 18 febbraio 2005 è stato emanato il nuovo **D.lgs n. 59/2005** che si applica a tutti gli impianti esistenti e nuovi. Successivamente il **D.lgs. n. 152/06** ha abrogato solo l'art. 5, comma 9 del **D.lgs. n. 59/2005**. La Regione Emilia Romagna ha emanato la **L.R. n.21/2004**, stabilendo disposizioni in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Gli elementi innovativi di questa legge sono:

- Provincia quale autorità competente;
- Unico procedimento integrato che sostituisce le autorizzazioni ambientali;
- Applicazione anche agli impianti nuovi;
- Unico iter per VIA ed IPPC-AIA;
- Applicazione dell'AIA anche ad impianti non compresi negli allegati della Direttiva (96/61/CE);
- Previsioni di ulteriori semplificazioni
- Raccordo con gli sportelli unici
- Definizioni e compiti di ARPA

Definizioni e campo di applicazione

Il D.lgs 59/2005 si applica a tutti gli impianti esistenti ed ai nuovi impianti e con l'introduzione nell'art. 2 della definizione di "impianto nuovo" viene risolta la situazione degli impianti entrati in esercizio successivamente al 10 novembre 1999, data di entrata in vigore del D.lgs 372/99. Il supporto tecnico e la partecipazione delle agenzie ambientali ai procedimenti autorizzatori è un passaggio fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

Chi è l'autorità competente.

La Provincia esercita con una propria sezione dedicata le funzioni amministrative connesse al rilascio dell'AIA e, per la parte istruttoria tecnica può avvalersi di ARPA mediante apposita convenzione. Infatti alla luce della nuova normativa regionale, essa svolge un ruolo di supporto ai processi decisionali e allo sviluppo della normativa tecnica, inoltre è indispensabile un suo coinvolgimento nel controllo degli impianti.

Chi deve presentare l'istanza.

Per la individuazione dell'impianto, o degli impianti, per il/i quale/i verrà avanzata la richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale, il gestore prenderà in esame l'intero sito da lui gestito. Per ogni impianto verranno individuate le attività che lo compongono con riferimento

- alle attività IPPC rientranti nell'Allegato I alla Direttiva 96/61/CE e nell'Allegato I del D.Lgs.59/05;
- alle altre attività elencate nell'Allegato I alla Direttiva 96/61/CE e nell'Allegato I del D.Lgs. 59/05 ma non rientranti nei valori soglia in essi fissate ed altre attività non ricomprese in tali allegati. ad esso funzionalmente o tecnicamente collegate e quindi da ricomprendere nella domanda.

Per effettuare tale scelta si tenga presente che l'attività va obbligatoriamente inclusa nella domanda:

- se l'impianto può funzionare senza di essa ma l'assenza di connessione influenza in modo determinante le sue emissioni.
- se l'impianto non può funzionare senza di essa;

In dipendenza dalla complessità del sito e dalla possibilità che un'attività possa essere comune a più impianti, il gestore, al fine di evitare ridondanze inutili e causa di possibili errori, deciderà, in accordo con l'Autorità competente, a quale degli impianti individuati verrà assegnata. Nel caso in cui la domanda (relativamente sia ad impianti esistenti sia ad impianti nuovi) di Autorizzazione Integrata Ambientale sia relativa ad un sito in cui sono compresenti più impianti, sia IPPC (dove si svolgono una o più attività elencate nell'Allegato I alla Direttiva 96/61/CE e nell'Allegato I del D.Lgs. 59/2005) sia non IPPC (dove si svolgono sia altre attività, sia attività elencate nell'Allegato I alla Direttiva 96/61/CE e nell'Allegato I del

D.Lgs. 59/05 ma non rientranti nei valori soglia in essi fissate), è facoltà del Gestore ricomprendere nella domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale anche gli impianti non IPPC. Nelle planimetrie relative ad ogni impianto individuato, dovrà essere delimitato l'impianto stesso e la sua articolazione secondo suddivisioni che rappresentano i vari cicli produttivi. Nel caso che la domanda riguardi più impianti IPPC e/o non IPPC per rendere evidente la scelta effettuata dal gestore nella loro individuazione, nella relazione tecnica dovrà essere descritta l'analisi che ha condotto a tale scelta e allegata una planimetria del sito che riporti la delimitazione degli impianti individuati e delle eventuali attività comuni con indicazione a quale di essi viene associata. L'istanza può altresì essere presentata dal gestore che richieda volontariamente l'applicazione della procedura. Nel caso in cui il progetto di nuovo impianto sia assoggettato alla procedura di V.I.A., quest'ultima ricomprende e sostituisce l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

A chi presenta l'istanza.

Il gestore presenta l'istanza allo sportello unico (artt. 23, 24, 25 del D.lgs 112/1998 o, in assenza di esso alla provincia territorialmente competente (art. 7 L.R. 21/2004). Lo sportello unico deve:

- Curare la pubblicazione dell'istanza sul BUR
- Comunicare al gestore la data di pubblicazione sul BUR
- Comunicare al gestore l'autorizzazione.

Tempi per il rilascio.

L'A.I.A è rilasciata dalla Provincia entro 150 giorni dalla ricezione della domanda. Entro 120 giorni dalla pubblicazione nel B.U.R. la Provincia rilascia l'autorizzazione. La Provincia può richiedere per una sola volta integrazioni e chiarimenti assegnando un termine per l'adempimento.

30° Giorno

deposito per 30 gg presso Comuni e Provincia-Pubblicazione su B.U.R.(S.U) e quotidiano

60° Giorno

entro 30 gg dalla pubblicazione i soggetti interessati possono prendere visione e presentare le osservazioni in forma scritta che la Provincia inoltra al gestore.

90° Giorno

il gestore può inoltrare controdeduzioni (entro il 60° giorno che precede il termine per la conclusione dell'istanza)- Il Comune rende il proprio parere (entro 60 gg dalla pubblicazione su B.U.R.)

120° Giorno

la Provincia acquisisce i pareri e inoltra lo schema di autorizzazione al gestore per le sue osservazioni

135° Giorno

osservazioni del Gestore (ha 15 gg. di tempo)

150° Giorno

entro 120 gg dalla pubblicazione su B.U.R. la Provincia rilascia l'autorizzazione